Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 agosto 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 luglio 1950, n. 632.

Aumento degli assegni di quiescenza ai ricevitori postali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno temporaneo di carovita ai ricevitori in quiescenza, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, è ulteriormente aumentato di lire 4000 mensili. Resta fermo il disposto del secondo comma dello stesso articolo.

In aggiunta ai contributi di cui all'art. 24, lettera *a*), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni, tutti i ricevitori postelegrafonici in servizio sono tenuti a versare all'Istituto cauzioni e quiescenza un ulteriore contributo temporaneo nella misura di lire 170, 135 e 110 mensili, rispettivamente per i ricevitori di prima, seconda e terza classe.

Il contributo a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di lire 70 milioni.

La presente disposizione ha effetto dal 1° novembre 1948.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fa fronte per lire 33.250.000 con le somme ad essa devolute dall'Istituto della previdenza sociale come maggiore contributo per il pagamento delle pensioni della previdenza sociale, e per la restante somma, fino alla concorrenza di 70 milioni, con i mezzi ordinari del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, imputandole al capitolo 1.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nel bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1949-50.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 28 luglio 1950, n. 633.

Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore a L. 1500 mensili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni sociali il limite di retribuzione per gli impiegati di cui all'art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è abolito a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Agli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto dell'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è data facoltà, da esercitarsi non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base per il periodo intercorrente tra il 1° maggio 1939, o la data d'inizio del rapporto di lavoro se posteriore, e la data di entrata in vigore della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Per l'assicurazione contro la tubercolosi e per la nuzialità e natalità, il versamento dei contributi previsti dal precedente comma è limitato al biennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I contributi finora versati per le assicurazioni sociali obbligatorie degli impiegati sono convalidati a tutti gli effetti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 28 luglio 1950, n. 634.

Esenzione da ogni tassa di bollo per le domande intese ad ottenere il rilascio dei documenti necessari per corredare le istanze di pensione di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le domande dirette ad ottenere il rilascio dei documenti di stato civile, di quelli matricolari e sanitari, nonchè degli altri indispensabili per corredare le istanze di pensioni e di assegno di guerra, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 478, sono esenti da ogni tassa di bollo, purchè in detti documenti, si faccia espressa menzione dell'uso cui sono destinati.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1950, n. 635.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Chiara, con sede nel comune di Trevi (Perugia).

N. 635. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Chiara, con sede nel comune di Trevi (Perugia), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo Monastero di alcuni immobili del valore di L. 1.010.000, situati in Trevi, da esso posseduti « animo domini » da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 636.

Erezione in ente morale della « Casa di riposo Achille Morrone », con sede nel comune di Larino (Campobasso).

N. 636. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno la « Casa di riposo Achille Morrone », con sede nel comune di Larino (Campobasso), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1950, n. 637.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale industriale di Lerici (La Spezia).

N. 637. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale industriale di Lerici (La Spezia) viene eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1950, n. 638.

Autorizzazione all'Università di Nôtre Dame du Lac in Nôtre Dame Indiana (Stati Uniti d'America) ad acquistare un terreno.

N. 638. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Nôtre Dame du Lac in Nôtre Dame Indiana (Stati Uniti d'America), viene autorizzata ad acquistare dai fratelli Orazio e Tito Diamanti il terreno di circa mq. 54.300, sito in Roma fuori porta San Pancrazio, in località denominata « Nocetta » fra via Aurelia Antica e via della Nocetta, al fine di provvedere alle necessità di studenti stranieri che si recano a Roma per ragioni di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1950, n. 639.

Estinzione della « Fondazione Massa convalescenti del 4° reggimento fanteria ».

N. 639. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene dichiarata estinta la « Fondazione Massa convalescenti del 4° reggimento fanteria ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 20 marzo 1950 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Piana », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Contin Tommaso di Gaetano, livellario al comune di Castelvolturno, partita 920, foglio di mappa 35, parti-

cella 17/b, per la superficie di Ha. 0.57.12 e con l'imponibile di L. 12,57.

Il fondo confina con la strada del Canale Macedonio, con le proprietà Arena Maria fu Raffaele, Auriemma Raffaele fu Giuseppe, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 marzo 1950 ed intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato.

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricotura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 11.000 (undicimila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 55, foglio n. 7. — BERITELLI

(3752)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 1950.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1501, con la quale fu istituito l'Ente Nazionale Metano;

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con regio decreto 29 gennaio 1942, n. 808;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 493, sull'aumento del capitale dell'Ente;

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1949, col quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Ritenuta l'opportunità di chiamare a far parte del Consiglio predetto un esperto nella tecnica della combustione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Francesco Roma è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano.

L'ing. Mario Monti cessa dall'incarico di membro del Consiglio predetto.

Roma, addì 3 giugno 1950

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1950
Registro Industria e commercio n. 6, foglio n. 30

(3798)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 agosto 1950.

Modalità e percentuali per il noleggio dei film.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 26 luglio 1949, n. 448;

Sentita la Commissione consultiva per la cinematografia;

Decreta:

Art. 1.

Per la stagione cinematografica 1° settembre 1950-31 agosto 1951, i contratti di noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autorizzati a circolare in Italia possono essere stipulati tra i singoli distributori di film e i singoli esercenti in una delle seguenti forme:

a) a prezzo fisso;

b) a prezzo fisso maggiorato della eventuale differenza tra il prezzo stesso e la somma corrispondente al 25 % o al 30 % dell'incasso netto, a seconda che trattasi di cinematografi posti in Comuni con popolazione non superiore ovvero superiore ai 10 mila abitanti;

c) a percentuale fissa fino ad un massimo del 42 % dell'incasso netto, salvo il disposto del penultimo comma.

Nel caso di cui alla lettera *b*), al termine delle programmazioni di tutti i film formanti oggetto di uno stesso contratto e sempre che esse siano espletate entro sei mesi dalla data in cui il primo film sia stato posto a disposizione dell'esercente, questi ha diritto al conguaglio tra le eventuali eccedenze corrisposte al distributore per singoli film e le eventuali differenze in meno verificatesi per altri film fra il prezzo fisso e le percentuali indicate nella stessa lettera *b*), fermo restando il corrispettivo complessivo dovuto a titolo di prezzo fisso.

Il distributore può convenire, per non oltre un quarto dei film da distribuire nel corso della stagione cinematografica, un canone non superiore alla percentuale fissa del 50 % dell'introito netto.

Per i film di eccezionale valore artistico e commerciale presentati in visione nazionale collettiva a cura delle organizzazioni sindacali dei distributori e degli esercenti, le condizioni di noleggio possono essere concordate in deroga alle precedenti disposizioni.

Art. 2.

A decorrere dal 15 ottobre 1950, per i film noleggiati a percentuale non possono essere applicati minimi garantiti nei confronti degli esercenti che autorizzino la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) a ritirare, per la rimessa al distributore, per tutte le programmazioni, una copia a ricalco del borderò di cui all'art. 26 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, vistata da detta Società.

I minimi garantiti potranno essere tuttavia applicati qualora ciò sia giustificato da particolari necessità dell'esercente, previa comunicazione alle competenti organizzazioni di categoria.

Ai fini del computo delle percentuali di noleggio. l'incasso netto è costituito dall'introito conseguito dai singoli cinematografi al netto dei diritti erariali, dei diritti d'autore (P.D.M.) e di qualunque tributo o contributo obbligatorio.

Art. 3.

Le spese relative alla pubblicità sono a carico dell'esercente fino ad un importo massimo del 3 % dell'incasso netto per i cinematografi di prima visione delle città di Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli, e del 2 % dell'incasso netto per i cinematografi di prima visione assoluta delle città di Padova, Trieste, Venezia, Bologna, Firenze, Bari, Catania e Palermo.

Le eventuali maggiori spese, concordate fra le parti, saranno ripartite fra l'esercente ed il noleggiatore e iscritte in borderò.

Art. 4.

I distributori di film devono notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) i singoli film di nuova edizione che saranno immessi nella distribuzione nel periodo compreso tra il 1° settembre 1950 e il 31 agosto 1951, con la espressa menzione di quelli per i quali intendono avvalersi della facoltà di cui al terzo comma dell'art. 1.

Le percentuali stabilite nei singoli contratti di noleggio per i film sopraindicati in eccedenza a quelle massime previste nel presente decreto sono ridotte di diritto ai suddetti limiti massimi.

Per i film che, secondo la data e l'ordine progressivo della notifica, al termine della stagione cinematografica risultino in eccedenza rispetto al limite del quarto dei film di nuova edizione distribuiti, le eventuali percentuali eccedenti il 42 % sono ridotte di diritto a questo limite.

Art. 5.

Per quanto non previsto nel presente decreto si osservano le consuetudini e gli usi vigenti in materia.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 agosto 1950

DE GASPERI

(3796)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1950.

Estensione al personale addetto alla custodia degli immobili demaniali dei benefici economici di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149;

Visto il decreto interministeriale 13 luglio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 10 dicembre 1949, con il quale venne determinata la paga base del personale di custodia degli immobili demaniali in L. 276 giornaliere, con decorrenza 1° novembre 1948;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130;

Considerato che, ai termini dell'ultimo comma dell'art. 1 dell'anzidetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, il trattamento economico per gli incaricati provvisori addetti ai pubblici servizi va fissato di concerto con il Ministro per il tesoro;

Ritenuto che in tale categoria di personale salariato non di ruolo vanno annoverati i custodi addetti alla vigilanza degli immobili demaniali;

Considerato che nei riguardi dei detti salariati occorre applicare le provvidenze stabilite con la legge 11 aprile 1950, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

La paga base di L. 276 in godimento al 30 giugno 1949 dei custodi addetti alla sorveglianza degli immobili demaniali, viene aumentata, a decorrere dal 1° luglio 1949, a L. 303 giornaliere; dalla stessa data a tale personale è attribuito l'assegno perequativo nella misura di L. 500 mensili lorde.

Art. 2.

Gli assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di retribuzione e con gli aumenti della indennità di carovita e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti in dipendenza dei miglioramenti derivanti dall'applicazione del precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1950
Registro Finanze n. 17, foglio n. 206

(3687)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1950.

Contributo a favore dell'Istituto cotoniero italiano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1253, con il quale è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il decreto Ministeriale in data 13 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1948, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 110, con il quale è stato stabilito nella misura di L. 1 il contributo a favore dell'Istituto cotoniero italiano, previsto dall'art. 3 del citato regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291;

Decreta:

Il contributo a favore dell'Istituto cotoniero italiano, previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, è ridotto da L. 1 a L. 0,50 per ogni chilogrammo, lordo, di cotone importato in bioccoli o in massa greggio o tinto, ovvero di cascame di cotone importato, greggio o tinto, esclusi i « linters ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1950

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1950
Registro Industria e commercio n. 6, foglio n. 221. — BRUNO

(3667)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1950.

Istituzione dei prezzi massimi temporanei per le spedizioni a carro a piccola velocità e modificazioni e aggiunte alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato ».

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato »;

Visto il regio decreto-legge n. 9 del 25 gennaio 1940, convertito nella legge n. 674 del 13 maggio 1940, art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 308 del 17 giugno 1949;

Ritenuta l'urgente necessità di adeguare le tariffe di trasporto di talune cose alle variazioni che si sono verificate nella concorrenza;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

In attesa della semplificazione e del riordino della « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a grande e a piccola velocità » di cui alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dell Stato », per le merci fruenti della tariffa ordinaria pi cola velocità n. 301 — esclusa ogni altra tariffa — sp dite per un percorso tassabile di oltre 40 chilomet vengono stabiliti, in via di esperimento, i prezzi ma simi provvisori di trasporto di cui all'allegato 1 al pr sente decreto.

I prezzi massimi sopradetti valgono per le cose pr sentate al trasporto nel trimestre 10 agosto-9 noven bre 1950.

Art. 2.

Le disposizioni provvisorie di cui al precedente art colo non si applicano ai trasporti destinati all'estero a traverso un transito terrestre, o provenienti dall'ester attraverso un transito terrestre, o in transito pe l'Italia, effettuati sia con lettera di vettura interna zionale diretta sia con lettera di vettura interna e a poggio ad una stazione di transito di confine o di rispe dizione.

Art. 3.

Il secondo alinea dell'art. 1, paragrafo 2, delle « Con dizioni e tariffe » è soppresso.

Il secondo alinea dell'art. 28, paragrafo 1, è annul lato e sostituito dal seguente:

« Per ogni spedizione l'Amministrazione percepisc un diritto di registrazione di cui all'allegato 1, n. 8 »

Il testo del punto 8 dell'allegato 1 è annullato e so stituito dal seguente:

« 8 Diritto di registrazione /28/ L. 50 per ogni spe dizione a collettame tassabile con le classi G. V. 1 a e P. V. 41 a 50; L. 1000 per ogni spedizione a carro tas sabile con le classi G. V. 26 a 38 e P. V. 80 a 95 ».

All'art. 51, paragrafo 2, lettera *a*) delle « Condizion e tariffe » stesse sono soppresse le parole « e la diffe renza in più o in meno accertata non superi il 20 % de peso dichiarato ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte de conti ed entrerà in vigore il 10 agosto 1950.

Roma, addì 27 luglio 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1950
Registro n. 18, foglio n. 198

TARIFFA ORDINARIA N. 301 P.V.

Prezzi massimi delle spedizioni a carro valevoli dal 10 agosto 1950 al 9 novembre 1950

Spedizioni con percorrenza da km. 41 a km. 400:
del peso di 10 tonnellate: prezzi della classe 57
del peso di 15 tonnellate: prezzi della classe 67.

Spedizioni percorrenti oltre km. 400:
del peso di 10 tonnellate: prezzi della classe 56
del peso di 15 tonnellate: prezzi della classe 66.

Alle merci per le quali fosse prevista la sola classe senz vincolo di peso è applicabile la classe 51 vincolata al pes di 5 tonnellate.

I prezzi massimi sono riferibili alle tasse di porto vere proprie, escluse le tasse e diritti accessori. Essi non sono per ciò comprensivi degli aumenti percentuali previsti dagli arti coli:

70 par. 5 — (Carri per uso esclusivo);
71 — (Oggetti di straordinario peso);
73 — (Cose trasportate in carri speciali);
75 — (Acceleramento dei trasporti).

(3778)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione dell'Ufficio fonotelegrafico di Pontelatrave

In data 11 febbraio 1950 è stato attivato l'Ufficio fonotelegrafico nella ricevitoria postale di 3ª classe di Pontelatrave, frazione del comune di Camerino (Macerata).

Lo stesso Ufficio è stato quindi abilitato al servizio telefonico in estensione di rete, con effetto dal 13 marzo successivo.

(3803)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 152

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 agosto 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143,70
» Firenze	624,85	143,70
» Genova	624,80	143,50
» Milano	624,82	143,70
» Napoli	624,70	142,70
» Palermo	624,75	144 —
» Roma	624,79	143,75
» Torino	624,825	143,50
» Trieste	624,82	143,70
» Venezia	624,80	143,65

Media dei titoli del 29 agosto 1950

Rendita 3,50 % 1906	70,15
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	48,80
Id. 5 % 1935	99,75
Redimibile 3,50 % 1934	69,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,50
Id. 5 % 1936	93,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,325
Id. 5 % convertiti 1951	100,15
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 29 agosto 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,72

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

La data del decreto Ministeriale relativo alle caratteristiche dei buoni del Tesoro ordinari per l'esercizio 1948-1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 agosto 1950 (pag. 2342), in luogo di: « 23 marzo 1950 » leggasi « 23 marzo 1949 ».

La data di registrazione del suddetto decreto alla Corte dei conti (pag. 2343, prima colonna, penultima linea), in luogo di: « 3 maggio 1950 » leggasi « 3 maggio 1949 ».

(3802)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1950, si chiarisce che il mutuo a pareggio del bilancio 1949 del comune di Sapri (Salerno), autorizzato con decreto interministeriale del 22 ottobre 1949, è di « L. 1.332.000 » anzichè di « L. 1.432.000 ».

(3801)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Monte Gioco (Piacenza), della estensione di ettari 1150, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 27 ottobre 1947, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

La zona di ripopolamento e cattura di Varano Melegari (Parma), della estensione di ettari 900 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 12 agosto 1947, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

La zona di ripopolamento e cattura di Macerata Feltria e Lunano (Pesaro), della estensione di ettari 480 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 novembre 1947, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

La zona di ripopolamento e cattura di Cantiano (Pesaro), della estensione di ettari 450, di cui al decreto Ministeriale 29 settembre 1949, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54 e resta delimitata:
da q. 422 per q. 430 per q. 541 per q. 645 per q. 846 - per q. 1000 per q. 1240 per q. 1316 per q. 1323 - per q. 1232 per q. 1197 per q. 1181 per q. 1000 per q. 805 per q. 500 per q. 488 a q. 422.

Detta zona assume la superficie di ettari 409 circa.

(3738)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria del concorso per esami a dodici posti di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1948, col quale fu indetto, fra l'altro, un concorso per esami a dodici posti di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*);

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati, al concorso per esami a dodici posti di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare:

	Candidato	Punti
1.	Bianchi Vinicio	punti 18,10 su 20
2.	Cerchiai Mario, ex combattente	» 16,83 »
3.	Domini Giuseppe	» 16,65 »
4.	Cardini Alfonso	» 16,60 »
5.	Notari Umberto	» 16,55 »
6.	Testi Edoardo	» 15,66 »
7.	Giannini Sirio	» 15,56 »
8.	Cerchiai Gianfranco	» 15,46 »
9.	Rinaldi Alvaro	» 15,40 »
10.	Munizzi Giuseppe, ex combattente	» 15,21 »
11.	Saltarelli Francesco	» 15,17 »
12.	Benvenuti Rinaldo	» 14,64 »
13.	Macili Lino, ex combattente	» 14,45 »
14.	Cola Esterino	» 14,36 »
15.	Bechi Eugenio, ex combattente	» 14 — »
16.	Artini Adolfo	» 13,65 »
17.	Tani Pier Domenico	» 13,52 »
18.	Marconi Orazio	» 13,28 »

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli ex combattenti:

a) sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi nell'ordine espresso indicato i seguenti candidati:

	Candidato	Punti
1.	Bianchi Vinicio	punti 18,10 su 20
2.	Cerchiai Mario, ex combattente	» 16,83 »
3.	Domini Giuseppe	» 16,65 »
4.	Cardini Alfonso	» 16,60 »
5.	Notari Umberto	» 16,55 »
6.	Testi Edoardo	» 15,66 »
7.	Giannini Sirio	» 15,56 »
8.	Cerchiai Gianfranco	» 15,46 »
9.	Rinaldi Alvaro	» 15,40 »
10.	Munizzi Giuseppe, ex combattente	» 15,21 »
11.	Macili Lino, ex combattente	» 14,45 »
12.	Bechi Eugenio, ex combattente	» 14 — »

b) sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato i seguenti cadidati:

	Candidato	Punti
1.	Saltarelli Francesco	punti 15,17 su 20
2.	Benvenuti Rinaldo	» 14,64 »
3.	Cola Esterino	» 14,36 »
4.	Artini Adolfo	» 13,65 »
5.	Tani Pier Domenico	« 13,52 »
6.	Marconi Orazio	» 13,28 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1950
Registro Esercito n. 29, *foglio n.* 290. — TRIMARCHI

(3724)

Graduatoria del concorso per esami a sei posti di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2860, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1948, col quale fu indetto, fra l'altro, un concorso a sei posti di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*);

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per esami a sei posti di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare:

	Candidato	Punti
1.	Cecchi Otello	punti 16,39 su 20
2.	Mariani Gabriele, figlio di invalido di guerra	» 16,32 »
3.	Cardini Alfonso	» 16,26 »
4.	Fanfani Renzo	» 16,17 »
5.	Lombardi Giulio	» 16,03 »
6.	Bellini Mario, ex combattente, coniugato con un figlio	» 15,20 »
7.	Giorgetti Giorgio	» 15,20 »
8.	Fedel Mario, ex combattente	» 13,30 »

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli ex combattenti:

a) sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi nell'ordine appresso indicato i seguenti candidati:

	Candidato	Punti
1.	Cecchi Otello	punti 16,39 su 20
2.	Mariani Gabriele, figlio di invalido di guerra	» 16,32 »
3.	Cardini Alfonso	» 16,26 »
4.	Fanfani Renzo	» 16,17 »
5.	Bellini Mario, ex combattente, coniugato con un figlio	» 15,20 »
6.	Fedel Mario, ex combattente	» 13,30 »

b) sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato i seguenti candidati:

	Candidato	Punti
1.	Lombardi Giulio	punti 16,03 su 20
2.	Giorgetti Giorgio	» 15,20 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1950
Registro Esercito n. 29, *foglio n.* 289. — TRIMARCHI

(3725)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.